



CITTÀ DI VITTORIA
Provincia di Ragusa
Direzione Tributi e Fiscalità Locale

IL DIRIGENTE

ORDINANZA INGIUZIONE Registro Direzione Tributi n. 15 del 13/09/2022;
Prot. generale n. 34342 del 13/09/2022 ;

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n.689/81 in merito all'accertamento di violazione amministrativa di cui al verbale prot.n. 82/R.C.-prot.n.110/2019 amb. del 25/06/2019, trasmesso dalla P.M. con nota prot. 4368/P.M. del 13/05/2021, notificato.

Premesso:

che personale della locale Polizia Municipale emetteva nei confronti di _____, nata a Vittoria RG il _____, ivi residente in via _____, nata a Busto Arsizio il _____, residente in Vittoria _____, nata a Vittoria RG il _____, ivi residente in via _____, nato a Vittoria _____, residente in Siracusa in via _____, verbale n. prot.n. 82/R.C.-prot.n.110/2019 amb. del 25/06/2019, a mezzo del quale veniva accertata e contestata la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 40 dell' 11/07/2016, per avere, in qualità di comproprietari, dell'area in località Vittoria Rg, via _____ (al Catasto Foglio 166, particelle 1089), omesso di munirla di recinzione e di provvedere alla pulizia del lotto, risultando la predetta area ricoperta di vegetazione spontanea, sterpaglia ecc..;

che ai suddetti veniva, conseguentemente, contestata/notificata la violazione della predetta ordinanza, punita con la sanzione amministrativa di €.250,00 (duecentocinquanta/00), oltre le spese di notifica, quale importo determinata in virtù della Deliberazione di G.M. n. 411/2009;

che tale verbale di accertamento veniva altresì regolarmente notificato agli interessati;

Visti, esaminati e valutati:

-gli scritti difensivi, nella fattispecie richiesta di depenalizzazione trasmessa da _____ assunta al prot. gen. n. 34932 del 20/08/2019;

-il predetto rapporto ex art. 17 della legge n. 689/81 della polizia Municipale;

-l'Ordinanza del Comune di Vittoria RG n.40 dell' 11/07/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-la deliberazione di G.M. n. 411/2009;

-la Legge 24/11/1981, n. 689, "Recante modifiche al sistema penale" e succ. mod. e integrazioni;

Considerato fondato l'accertamento;

Vista la regolarità della contestazione o notificazione ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/81;

Considerato che non risulta effettuato il pagamento liberatorio nei termini previsti *ex lege*,

che non sussistono motivi per applicare una sanzione diversa da quella irrogata dal predetto accertamento, tenuto conto di quanto prescrivono gli artt. 5 e 11 della legge n.689/81, dell'infrazione commessa, della condotta dei trasgressori, e la deliberazione di G.M. n.411/2009 vigente *ratio temporis* e che pertanto va determinato nella misura per come di seguito ordinata e ingiunta;

ORDINA

Alla sig.ra _____, nata a Vittoria RG il _____, ivi residente in via _____ il pagamento della somma di €. 259,50 (duecentocinquantanove/50), quale sanzione amministrativa per la sopra citata violazione delle norme di legge e le spese di notifiche in motivazione indicate;

INGIUNGE

Alla predetta sig.ra _____ di versare la somma di €. 259,50 (duecentocinquantanove/50) sul c/c Postale n°. 11380979 intestato a Comune di Vittoria RG, indicante quale causale "Sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'Ordinanza Sindacale n.40/2016, verbale n. prot.n. 82/R.C.-prot.n.110/2019 amb. del 25/06/2019 e relativa ordinanza ingiunzione", entro **il termine di 30 giorni** dalla notificazione della presente ordinanza, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo la trasmissione entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento a questa Autorità, in originale o in copia, quietanza dell'avvenuto versamento mensile.

Con l'avvertimento che il mancato o il tardivo pagamento comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione che ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato pagamento nel predetto termine, la somma dovuta è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato c/o il Giudice del luogo di residenza entro **il termine di trenta giorni** dalla data di comunicazione notificazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Si comanda la notifica dell'atto a mezzo messi notificatori all'interessata, alla Polizia Municipale, alla Direzione Sviluppo Economico, alla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(dott. Salvatore Elmo)



Il Dirigente
(dott. A. Basile)